

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **388/2002** (ECLI:IT:COST:2002:388)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **RUPERTO** - Redattore: **ONIDA**

Camera di Consiglio del **03/07/2002**; Decisione del **10/07/2002**

Deposito del **23/07/2002**; Pubblicazione in G. U. **31/07/2002**

Norme impugnate:

Massime: **27240**

Atti decisi:

N. 388

## ORDINANZA 10 - 23 LUGLIO 2002.

*Pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» n. 30 del 31 luglio 2002*

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, terzo comma, del codice di procedura civile (Ricusazione del giudice), promosso con ordinanza in data 3 ottobre 2001 dal Tribunale di Sondrio, iscritta al n. 943 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2002 il Giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione immobiliare, il Tribunale di Sondrio, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'esecuzione,

con ordinanza del 3 ottobre 2001, pervenuta a questa Corte il 20 novembre 2001, ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 3, 101 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, terzo comma, del codice di procedura civile (Ricusazione del giudice), il quale prevede che "la ricusazione sospende il processo";

che - premesso che nella specie il debitore esecutato aveva presentato, fuori termine, una istanza di ricusazione priva di riferimento a motivi specifici ed identica ad altra già dichiarata inammissibile dal giudice competente - il remittente osserva che la disposizione censurata lo obbliga a dichiarare la sospensione del processo, non essendo ancora intervenuta decisione alcuna sull'istanza di ricusazione da parte del tribunale, ancorché l'istanza di ricusazione sia, come nella specie, esclusivamente finalizzata ad ottenere un provvedimento sospensivo della procedura esecutiva in corso;

che il remittente ricorda che, con la sentenza n. 10 del 1997, la Corte costituzionale - nel dichiarare l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 101 della Costituzione, dell'art. 37, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui, qualora fosse riproposta la dichiarazione di ricusazione, fondata sui medesimi motivi, faceva divieto al giudice di pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino a che non fosse intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione - ha già affermato che istituti e regole processuali sono da censurare, alla luce del principio dell'indefettibile ed efficiente svolgimento della funzione giurisdizionale, allorché si prestino ad un uso distorto;

che il giudice a quo ritiene l'ipotesi al suo esame analoga a quella già scrutinata dalla Corte, in quanto ad una prima istanza di ricusazione immotivata (dichiarata inammissibile dal tribunale) ha fatto seguito una seconda parimenti immotivata, che tuttavia dovrebbe condurre, applicando la norma censurata, alla sospensione del procedimento, essendo inibita al giudice ricusato qualsiasi valutazione in ordine all'ammissibilità del ricorso per ricusazione;

che l'art. 52, terzo comma, cod. proc. civ. si porrebbe inoltre in contrasto anche con l'art. 111, secondo comma, della Costituzione, in quanto l'automatica sospensione del processo conseguente al ricorso per ricusazione del giudice consentirebbe alla parte privata, mediante il reiterato deposito di istanze di ricusazione meramente ripropositive di altre già dichiarate inammissibili dal giudice competente, di paralizzare unilateralmente l'iter processuale, e ciò in violazione del principio della ragionevole durata del processo, che è compito della legge assicurare;

che nel giudizio dinanzi alla Corte non vi è stata costituzione di parti né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che il Tribunale di Sondrio, nel sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, terzo comma, del codice di procedura civile, interpreta questa norma nel senso che la sola proposizione del ricorso per ricusazione determinerebbe l'automatica sospensione del processo anche quando l'istanza di ricusazione, costituendo mera reiterazione di altra istanza già dichiarata inammissibile dal giudice competente, appaia carente dei requisiti formali posti dal codice per la sua ammissibilità ed espressione di un uso distorto, teso all'esclusivo fine di procrastinare o di paralizzare l'attività giurisdizionale;

che, nonostante l'apparente rigidità della formula, l'art. 52, terzo comma, cod. proc. civ. si presta, secondo la giurisprudenza di legittimità di gran lunga prevalente, la quale raccoglie le osservazioni di una diffusa dottrina, ad una lettura diversa, che riconosce in capo al giudice della causa - obbligato in ogni caso a dare corso all'istanza mediante la trasmissione del fascicolo relativo alla ricusazione al giudice competente - il potere di delibare preventivamente i presupposti formali della valida ricusazione ai fini della sospensione del giudizio, in tal modo escludendosi che un ricorso per ricusazione presentato senza rispettare le condizioni e i termini prescritti produca la sospensione del processo, non integrando esso la fattispecie che

tale sospensione impone;

che, pertanto, muovendo da un erroneo presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal remittente deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, terzo comma, del codice di procedura civile (Ricusazione del giudice), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 101 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Sondrio con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.

Il cancelliere: Fruscella

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*